

**SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE**

**COMUNE DI CURNO    PROVINCIA DI BERGAMO**

Rep. \_\_\_\_\_

Oggetto della Concessione sono le seguenti attività e prestazioni:

a) servizi di progettazione di livello esecutivo degli interventi di rifacimento
dell'impianto di illuminazione pubblica, di gestione, di sorveglianza e
custodia, di trasformazione, potenziamento, innovazione tecnologica ed
adeguamento normativo degli stessi,

b) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa di tali impianti
-----------------------------------------------------------------------------------

c) fornitura di energia elettrica, degli impianti comunali di illuminazione pubblica
--------------------------------------------------------------------------------------

per il valore contrattuale specificato all'art. 4 del presente atto.
----------------------------------------------------------------------

CIG \_\_\_\_\_ – CPV \_\_\_\_\_ –

CUP \_\_\_\_\_.

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, in Comune di \_\_\_\_\_,

in Via \_\_\_\_\_, avanti a me, Dott.

\_\_\_\_\_, Segretario Comunale autorizzato a

rogare gli atti in forma Pubblica Amministrativa nell'interesse del Comune di

Curno, ai sensi dell'art. 97, comma 4. lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,

sono presenti i Signori:

**da una parte, Arch. Sonia Ghisleni**, il quale interviene in questo atto in

nome, per conto e nell'interesse del Comune di Curno, nella sua qualità di



	CONSERVATIVA, NONCHE' PER LA RELATIVA FORNITURA DI	
	ENERGIA ELETTRICA, DI TRASFORMAZIONE,	
	POTENZIAMENTO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED	
	ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI APPARATI TECNOLOGICI	
	DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA LORO	
	COMPLESSITA' CON L'OPZIONE DEL FINANZIAMENTO	
	TRAMITE TERZI, FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DELLA	
	MASSIMA EFFICIENZA ENERGETICA E CONTENIMENTO	
	DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO del Comune di Curno e lo schema	
	del presente contratto;	
	- a seguito delle operazioni di gara tenutesi il _____, il Presidente	
	della Commissione costituita con Provvedimento Prot. n. 0000 del	
	00/00/0000, ha formulato la proposta di aggiudicazione e sotto le riserve di	
	Legge, delle prestazioni in oggetto, alla Società _____	
	_____, C.F. e P. Iva _____;	
	- con successiva Determinazione R.G. n. ____ del 00/00/0000, il Responsabile	
	del Servizio ha provveduto, tra l'altro:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ad approvare il verbale di gara;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• a prendere atto dell'esito del procedimento di aggiudicazione;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• a dichiarare l'aggiudicazione a favore della Società</li> </ul>	
	_____, come in precedenza	
	meglio individuata, la quale ha proposto l'offerta	
	economicamente più vantaggiosa;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• a rideterminare il quadro economico;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• a quantificare quindi l'importo contrattuale in complessivi</li> </ul>	





**Per Servizi**

6. La progettazione del servizio di gestione dell'impianto di pubblica illuminazione nel rispetto e nel costante mantenimento degli standard qualitativi e prestazionali minimi richiesti dal capitolato speciale e prestazionale per l'affidamento in concessione, dal progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, nonché dai progetti definitivo ed esecutivo oggetto di gara.

7. La gestione e l'esercizio degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale esistenti alla data odierna ed erogazione del relativo servizio d'illuminazione.

8. La manutenzione ordinaria e programmata - preventiva e conservativa degli impianti oggetto di consegna, od installati successivamente dall'Amministrazione Comunale e presi in consegna dal Concessionario, secondo le modalità e le caratteristiche illustrate nel Capitolato Speciale e Prestazionale e nel progetto gestionale presentato in sede di offerta;

9. La manutenzione straordinaria conservativa di tutti gli impianti affidati in gestione da eseguire nel corso della durata della Concessione da effettuarsi dal Concessionario senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante con l'esclusione dei costi di riparazione e/o ripristino di componenti conseguenti a calamità naturali, atti vandalici, incidenti stradale, guerre, tumulti ed altri eventi di forza maggiore, che restano a carico della Stazione Appaltante, come dall'art. 40 del Capitolato Speciale e Prestazionale. Si specifica al riguardo che la messa in sicurezza delle reti e degli impianti compete e resta in carico in ogni caso al Concessionario;

10. Servizio di reperibilità e pronto intervento a qualunque ora del giorno e







## **ART. 8 - PAGAMENTI**

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.

2. Il pagamento dei corrispettivi, per ogni anno di durata del contratto, avverrà con le seguenti modalità:

– n. 12 (dodici) rate di acconto di uguale importo, calcolate dividendo per 12 (dodici) l'importo annuo, con scadenza alla fine di ogni mese previa emissione, da parte della società, della relativa fattura;

– n. 1 (una) fattura o nota di accredito, non appena sarà disponibile l'indice ISTAT del mese di dicembre (indicativamente a febbraio o marzo dell'anno successivo) per il conguaglio (dovuto alla variazione della consistenza degli impianti) e per l'aggiornamento del corrispettivo da calcolarsi a fine di ogni anno, da pagarsi entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione.

3. In caso di ritardo in tali pagamenti, la Stazione Appaltante dovrà corrispondere, senza necessità di avviso per la costituzione in mora, gli “interessi legali di mora” di cui all'art. 2 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, per ogni giorno di ritardato pagamento, fatta salva la prova del danno ulteriore ovvero di ogni altro diritto conseguente a tale ritardo nel pagamento.

4. Per quanto qui non previsto si rinvia al Capitolato Speciale e Prestazionale.

## **ART. 9 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI – TRASPARENZA – ANTICORRUZIONE**

I pagamenti avverranno come previsto dall'art. 49 – 50 -51 del Capitolato Speciale e Prestazionale e fatta salva la regolarità dello svolgimento del servizio. Detti pagamenti saranno evasi esclusivamente mediante bonifico bancario recante nella causale il C.I.G. n. \_\_\_\_\_ riferito alla gara in oggetto.

Il Concessionario ha comunicato in data 00/00/0000 con Prot. n. \_\_\_\_\_, il

Codice IBAN \_\_\_\_\_ di riferimento per i

pagamenti. Il soggetto autorizzato ad effettuare operazioni sul predetto conto,

é il Sig. \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_. La Società \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ assume l'obbligo di accettare che le transazioni e i pagamenti

relativi al presente Contratto di Concessione effettuati su tale conto corrente,

rispondano ai requisiti di trasparenza, ai sensi dell'art. 3 della L.13/08/2010 n.

136, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il pagamento effettuato

senza avvalersi dello strumento del bonifico in favore del conto corrente

indicato dal Concessionario, causeranno immediata nullità assoluta del

presente contratto, con conseguente risoluzione immediata di fatto e di diritto

ed informazione alla competente Prefettura – U.T.G.

Ai sensi dell'art. 2 terzo comma del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 “Regolamento

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, sono estesi al

presente atto, gli obblighi di condotta ivi riportati, ai quali il Concessionario

dovrà sottostare. Con la sottoscrizione del presente contratto, il

Concessionario dichiara pertanto di essere pienamente edotto e a conoscenza

di quanto previsto dal citato Codice di comportamento, obbligandosi a

conformare la propria condotta secondo tali dettami di Legge, per quanto

compatibili.

A tal fine si precisa che, in caso di violazione accertata, degli obblighi di cui al

precedente capoverso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di

addivenire, previo contraddittorio, alla risoluzione di fatto e di diritto, del

presente Contratto di Concessione.



	speciale;	
	d) A rispettare nell'esecuzione delle opere di adeguamento normativo,	
	messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica degli impianti di proprietà	
	comunale e nella gestione dei servizi le specifiche disposizioni contenute nel	
	capitolato speciale e nel progetto proposto.	
	Il Concessionario assicura il finanziamento di tutto quanto occorrente alla	
	realizzazione dei lavori e dei servizi previsti nello studio di fattibilità.	
	Il Concessionario si impegna nella riqualifica dell'impianto a soddisfare tutti i	
	requisiti e le prescrizioni indicate nel progetto di fattibilità e nel capitolato	
	speciale	
	Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento	
	delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione,	
	restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nella	
	convenzione, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque	
	applicabili sono state esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento dello	
	scopo.	
	Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura	
	causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza	
	delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo	
	personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque	
	egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione, sia durante la Fase di	
	Esecuzione dei lavori, sia durante la Fase di Gestione del servizio.	
	Il Concessionario dovrà svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria	
	degli impianti oggetto del servizio in modo da garantirne il regolare utilizzo,	
	fornendo tutte le prestazioni necessarie, anche se non specificatamente	

	riportate, al loro mantenimento e corretto funzionamento, garantendone lo	
	stato di funzionamento, efficienza e sicurezza in conformità alle prescrizioni	
	del Capitolato Speciale e Prestazionale.	
	Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura	
	causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi	
	dipendenti, collaboratori, ausiliari o subappaltatori, al Concedente o ai suoi	
	dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Concessione.	
	<b>ART. 13 - PENALITÀ E RIDUZIONI DEL CANONE DI</b>	
	<b>GESTIONE</b>	
	1. Le penalità sono convenute e regolate come stabilito nel Capitolato	
	Speciale e Prestazionale. In fase di esercizio il canone potrà essere ridotto dal	
	Direttore dell'esecuzione in caso di mancato rispetto degli standard qualitativi	
	e prestazionali, a seguito di verifiche e misurazioni periodicamente effettuate	
	sull'impianto, secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale e	
	Prestazionale.	
	Riguardo le penalità, l'entità e l'applicazione delle medesime, la procedura di	
	verifica e le modalità di riduzione del canone si richiama quanto	
	espressamente convenuto nel Capitolato Speciale e Prestazionale, ritenuto	
	formare parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Concessione.	
	Il Concessionario è tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato ed è	
	responsabile di ogni ritardo. Per ogni giorno di ritardo a lui imputabile, il	
	Concessionario è soggetto alla relativa penale, salvo i casi in cui il ritardo e la	
	conseguente modifica del Cronoprogramma siano imputabili a Forza	
	Maggiore o Fatto del Concedente e salvo quanto previsto dal Capitolato	
	Speciale e Prestazionale.	

	I Lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità alle	
	prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i	
	documenti di Progettazione, nonché nel rispetto di ogni normativa	
	applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni	
	disposizione, condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad	
	ottenere visti, permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro necessario per	
	la realizzazione dei lavori e l'erogazione dei servizi.	

	<b>ART. 14 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO</b>	
	<b>DIPENDENTE</b>	

	1. Il Concessionario espressamente si impegna all'adempimento degli obblighi	
	previsti dal capitolato speciale e prestazionale e nelle norme ivi richiamate,	
	obbligandosi in ogni caso ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri	
	dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in	
	materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza,	
	previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli	
	oneri relativi.	

	<b>ART. 15 - SUBAPPALTO</b>	
--	-----------------------------	--

	1. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo	
	105 e 174 del Codice, i lavori ed i servizi che il Concessionario ha indicato a	
	tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle	
	condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale e	
	Prestazionale.	

	2. Ai sensi dell'art. 105 comma 7 del Codice è fatto obbligo di depositare il	
	contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio	
	dell'esecuzione delle prestazioni, la certificazione attestante il possesso da	



	In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.	
	L'importo della garanzia potrà subire la riduzione di cui all'articolo 103 comma 5 del Codice. L'importo della garanzia è poi ridotto del 50% (cinquanta per cento) per il possesso della certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001:2008.	
	La polizza dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata dei lavori risultante dal programma aumentata di sei mesi e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Concedente.	
	La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà operare a “prima richiesta” e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Concedente.	
	La Concedente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Concedente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.	
	La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino alla sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.	
	Lo svincolo della garanzia è condizionato alla attestazione di regolarità	





	dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria	
	(costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da	
	parte della concedente.	
	La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà operare a “prima	
	richiesta” e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva	
	escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici)	
	giorni a semplice richiesta scritta della Concedente.	
	La Concedente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o	
	totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d’ufficio; l’incameramento	
	della garanzia avviene con atto unilaterale della Concedente senza necessità di	
	dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di	
	proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.	
	La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino al termine dell’appalto ed	
	all’avvenuta riconsegna alla Concedente di tutti gli impianti oggetto del	
	servizio.	
	Lo svincolo della garanzia è condizionato alla attestazione di regolarità	
	contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva	
	(D.U.R.C.), sia per Il Concessionario che per le eventuali imprese	
	subappaltatrici.	
	<b>ART. 17 - ASSICURAZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO</b>	
	1. Il Concessionario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia	
	per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che	
	essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle	
	attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al	
	riguardo.	





le controversie saranno demandate al Foro di \_\_\_\_\_. Tutte le spese derivanti e conseguenti al procedimento di contenzioso, saranno a carico della parte soccombente.

## ART. 19 - RECESSO

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del Codice, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata che dovrà pervenire almeno 150 (centocinquanta) giorni prima della data del recesso.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. In caso di recesso dal contratto per volontà della Stazione Appaltante, la stessa dovrà corrispondere al Concessionario:

a)	prestazioni già eseguite dal Concessionario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica delle
	stesse che dovrà essere appositamente redatto a cura del direttore
	dell'esecuzione del contratto;

b)	spese sostenute dal Concessionario per gli interventi di adeguamento
	normativo e di riqualificazione tecnologica degli impianti semaforici e di
	illuminazione, non ancora ammortizzate;

c)	un indennizzo pari al mancato utile, corrispondente al 10% (dieci per cento) dell'importo del servizio non eseguito, calcolato sulla ultima annualità intera applicata per gli anni di anticipato recesso, attualizzato alla data di pagamento applicando il tasso di attualizzazione della rendita posticipata pari al tasso legale vigente, come previsto dall'articolo 59 del Capitolato Speciale e prestazionale.
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





all'espletamento del servizio.

## **ART. 23 EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**

### **Equilibrio Economico Finanziario**

Il Piano Economico Finanziario presentato in sede di offerta, riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio Economico Finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione in un dato momento (c.d. caso base), compresi a titolo esemplificativo:

- 1) l'importo dei canoni e degli ammortamenti;
- 2) i costi di investimento;
- 3) i costi operativi;
- 4) i termini temporali e le condizioni di pagamento del canone;
- 5) la durata della Concessione
- 6) le caratteristiche e l'entità dei Servizi di Gestione.

Ai fini della determinazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, il Concedente e il Concessionario faranno riferimento ai Parametri Economico Finanziari risultanti dal PEF, che potrà riflettere modifiche nei principali presupposti e nelle condizioni fondamentali di cui ai punti precedenti.

L'ammortamento degli investimenti del Concessionario in relazione al progetto avrà luogo in conformità alle previsioni del Piano Economico Finanziario.

### **Riequilibrio**

Ai sensi dell'art. 182 del Codice, il Concessionario o il Concedente avranno diritto al Riequilibrio nel caso in cui si verifichi una Lesione dell'Equilibrio determinata da eventi di forza maggiore, da variazioni apportate dall'amministrazione ai presupposti o alle condizioni di base; da variazioni



	derivanti da norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi	
	meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste in	
	concessione.	
	Entro 10 giorni dal verificarsi del detto evento o circostanza ovvero, in caso	
	di Evento Favorevole, entro 10 giorni dalla relativa richiesta scritta della	
	Concedente, il Concessionario procederà, di concerto con il Concedente, a	
	un'applicazione del Modello Economico Finanziario che rilevi:	
	i. I Parametri Economico Finanziari alla data dell'applicazione del	
	Modello Economico Finanziario senza considerare l'impatto dell'evento o	
	circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio;	
	ii. I Parametri Economico Finanziari alla data dell'applicazione del	
	Modello Economico Finanziario in considerazione dell'impatto dell'evento o	
	circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio, trasmettendo	
	tempestivamente al Concedente copia dell'applicazione del Modello	
	Economico Finanziario e di ogni ulteriore documentazione comprovante la	
	misura della Lesione dell'Equilibrio.	
	E' inteso che, ove alcuno degli eventi e circostanze elencati al precedente	
	paragrafo dia luogo a mutamento in senso favorevole al Concessionario, il	
	Riequilibrio dovrà essere effettuato a vantaggio del Concedente.	
	Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione dell'applicazione del Modello	
	Economico Finanziario, il Concedente ed il Concessionario procederanno in	
	buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie del Progetto e all'esame	
	delle disposizioni della presente Convenzione, e ne concorderanno la	
	revisione, che potrà prevedere, in via alternativa o congiunta:	
	(i) l'incremento o riduzione del Contributo e/o dei Corrispettivi;	

	(ii) il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo;	
	(iii) l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione;	
	sino a ripristinare l'Equilibrio Economico Finanziario in modo che i	
	Parametri Finanziari vengano ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data	
	antecedente il verificarsi della Lesione dell'Equilibrio.	
	A seguito della revisione dell'Equilibrio Economico Finanziario il Caso Base	
	sarà sostituito dall'applicazione del Modello Economico Finanziario posta a	
	base della revisione.	
	Ai sensi dell'art. 182 del Codice in caso di mancato accordo sul riequilibrio	
	del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto.	
	All'operatore economico sono rimborsati gli importi di cui all'art. 176 comma	
	4 lett. a) e b) del Codice ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento	
	anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di	
	interesse.	
	<b>ART. 24 - DOCUMENTI CONTRATTUALI</b>	
	Sono documenti contrattuali e fanno parte integrante del presente contratto, i	
	seguenti documenti:	
	➤ il Capitolato Speciale e Prestazionale;	
	➤ l'Elenco prezzi unitari.	
	Sono altresì parte del contratto, ancorché non materialmente allegati ad esso, i	
	documenti di seguito richiamati:	
	➤ l'Offerta Economica;	
	➤ il Piano economico finanziario;	
	➤ gli elaborati grafici progettuali preliminari ed il progetto	
	definitivo offerto;	

	➤ la Garanzia Fideiussoria – Cauzione definitiva;	
	➤ le Polizze assicurative per danni di esecuzione e responsabilità civile, previste in contratto;	
	➤ la documentazione inerente il finanziamento dell’opera;	
	I predetti documenti, depositati agli atti del Comune di Curno, sono dalle	
	parti concordemente approvati e riconosciuti. Degli stessi non si è data	
	lettura, in quanto alle parti ampiamente noti.	
	**	
	E richiesto, io Segretario Comunale rogante, ho ricevuto questo atto, scritto	
	con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia, su numero _____	
	facciate e diciassette righe rese bollate, oltre le firme, del quale viene data	
	lettura alle parti, che a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà	
	e lo approvano, senza riserve e con me lo sottoscrivono.	
	Il Responsabile	Il Concessionario
	dei Servizi Lavori Pubblici	
	_____	_____
	Il Segretario Comunale	
	_____	
	Previa rilettura, vengono approvate specificamente a termini ed effetti	
	dell’art.1341 comma 2 cod. civ., le pattuizioni di seguito elencate:	
	Articolo 4 (Importo contrattuale); Articolo 5 (Aggiornamento del	
	corrispettivo); Articolo 6 (Liquidazione del corrispettivo); Articolo 7	
	(Cessione del contratto e cessione dei crediti); Articolo 8 (Pagamenti);	
	Articolo 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari, Trasparenza, Anticorruzione);	
	Articolo 13 (Penalità e riduzioni del canone di gestione); Articolo 15	
	27	

